

IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE RELATIVO AL TRIENNIO 2021-2023 PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE AI SENSI DELL'ART. 46, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95, PER LA DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI ACCESSORI E DEGLI ISTITUTI NORMATIVI.

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente accordo sindacale si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, al personale dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, a tal fine anche impiegando le risorse non utilizzate derivanti dall'accordo per il triennio 2018-2020.

Art.2
Estensione degli istituti economici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al personale con qualifica dirigenziale sono applicate, così come vigenti alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento del presente accordo sindacale e in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna forza di polizia ad ordinamento civile, le disposizioni di cui ai seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

- a) articolo 9, nel rispetto degli incrementi percentuali previsti per le singole qualifiche;
- b) articoli 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennità mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è estesa al personale dirigente in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio, nella misura e con la decorrenza indicate nelle seguenti tabelle:

dal 1° gennaio 2022

INDENNITA' DI IMPIEGO PER IL PERSONALE DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA	
Qualifica	Importo mensile lordo
Dirigente generale di pubblica sicurezza	1.375,22
Dirigente superiore della Polizia di Stato	1.284,55
Primo dirigente della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.284,55
Primo dirigente della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio	1.193,87
Primo dirigente della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.103,18
Primo dirigente della Polizia di Stato	1.103,18
Vice Questore della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.284,55
Vice Questore della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio	1.193,87
Vice Questore della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.103,18
Vice Questore della Polizia di Stato	745,83
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.284,55
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio	1.193,87
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.103,18
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato	688,85

dal 1° gennaio 2023

INDENNITA' DI IMPIEGO PER IL PERSONALE DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA	
Qualifica	Importo mensile lordo
Dirigente generale di pubblica sicurezza	1.388,70
Dirigente superiore della Polizia di Stato	1.297,14
Primo dirigente della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.297,14
Primo dirigente della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio	1.205,56

Primo dirigente della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.113,99
Primo dirigente della Polizia di Stato	1.113,99
Vice Questore della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.297,14
Vice Questore della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio	1.205,56
Vice Questore della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.113,99
Vice Questore della Polizia di Stato	753,14
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.297,14
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio	1.205,56
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.113,99
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato	695,60

Art. 3

Estensione degli istituti normativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento del presente accordo sindacale al personale dirigente delle forze di polizia a ordinamento civile sono applicate, così come vigenti alla medesima data di decorrenza, le disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e negli articoli 22, 24 commi 1, 2 e 4, 25, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.

Art. 4
Importi una tantum

1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nelle seguenti tabelle:

Polizia di Stato	2021	2022	2023
Dirigente Generale di pubblica sicurezza	674,23	1.067,44	1.075,50
Dirigente Superiore della Polizia di Stato	643,59	1.018,92	1.026,62
Primo Dirigente della Polizia di Stato	612,94	970,40	977,73
Vice Questore della Polizia di Stato	582,29	921,88	928,84
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato	551,65	873,36	879,96

Corpo di polizia penitenziaria	2021	2022	2023
Dirigente Superiore di Polizia Penitenziaria	643,59	1.018,92	1.026,62
Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria	612,94	970,40	977,73
Dirigente di Polizia Penitenziaria	582,29	921,88	928,84
Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria	551,65	873,36	879,96

2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e alla qualifica rivestita, parametrando le misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 5

Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018 - 2020

1. Per le forze di polizia a ordinamento civile le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente accordo sono oggetto di successivo accordo e sono pari a:
 - a) per la Polizia di Stato: euro 209.803,40 per il 2018, euro 728.460,21 per il 2019, euro 902.443,02 per il 2020, euro 1.064.189,97 per il 2021, euro 1.030.511,76 per il 2022, euro 1.041.483,19 per il 2023 e euro 2.127.769 a decorrere dal 2024;
 - b) per il Corpo di polizia penitenziaria: euro 33.490,70 per il 2018, euro 122.767,43 per il 2019, euro 74.831,43 per il 2020, euro 93.535,51 per il 2021, euro 83.494,39 per il 2022, euro 80.768,52 per il 2023 e euro 285.563 a decorrere dal 2024.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n.53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n.77.
3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 6

Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2021 - 2023

1. Per le forze di polizia a ordinamento civile le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente accordo sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 1.533.736 a decorrere dal 2024 per la Polizia di Stato e euro 216.998 a decorrere dal 2024 per la Polizia penitenziaria.
2. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 7
Norma transitoria

1. In via transitoria e fino alla definizione della disciplina relativa alle prerogative sindacali nell'ambito dell'area negoziale dirigenziale, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei soli dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile, a cui non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, possono fruire, ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, di permessi giornalieri a titolo di congedo straordinario per gravi motivi, nei limiti dei 45 giorni annui previsti dalla normativa vigente.

Art. 8
Disposizioni finali

1. Al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile continuano ad applicarsi le disposizioni normative e negoziali vigenti, già estese alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento del presente accordo.

Art. 9
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione.....